



# COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

---

## ORDINANZA N° 181 DEL 13/08/2025

**Oggetto:** MISURE DI SICUREZZA URBANA - DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE, IN CONCOMITANZA CON GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "CISTERNA ESTATE 2025" - NORME SULLO STAZIONAMENTO DI VEICOLI E PERSONE.

### IL SINDACO

#### VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- l'art. 54, commi 4 e 4bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica, inclusa la prevenzione di fenomeni legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti.
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- il Decreto Legge 03/08/2007, n. 117, convertito nella Legge 02/10/2007, n. 160 che contiene disposizioni e norme in materia di tutela della salute in relazione all'assunzione di sostanze alcoliche, nonché la Legge 125 del 30 marzo 2001 in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

#### RILEVATO che:

- Sono stati segnalati e accertati continui episodi di disturbo della quiete pubblica in diverse aree del centro cittadino, principalmente a causa dello stazionamento di persone e del raduno di veicoli fino a tarda notte;
- Tali situazioni creano una percezione diffusa di insicurezza ed apprensione, spesso aggravate da grida e schiamazzi. Questi comportamenti non solo ledono il decoro e la pubblica decenza, ma causano anche blocchi e intralci per veicoli e pedoni. La gravità di questi fenomeni è stata confermata da esposti dei residenti e verifiche sul campo della Polizia Locale e delle Forze di Polizia, che sono intervenute più volte su segnalazione dei cittadini;
- Le aree maggiormente interessate da tali fenomeni, sono state individuate come segue:
  - a) Viale Giovane Europa, Via Anita Garibaldi, Via Nigra, Largo Santorre di Santarosa, P.zza Caduti in Guerra, Via Tito Speri, Via Luciano Manara;
  - b) Viale America angolo Via Monti Lepini;
  - c) Via Ugo Bassi (parco Forth Smith);

- d) Largo Silvio Pellico;
- e) Via Cairoli;
- f) Via Martiri delle Ardeatine, Via 25 Aprile, Via Mascherpa, P.zza Salvo d'Acquisto;
- g) Via Eccidio di Marzabotto;
- h) Via delle Provincie (area mercato ed aree di sosta).

**CONSIDERATO** che:

- l'ordinanza nr. 166 del 25.07.2025 ed i successivi controlli effettuati dalla Polizia Locale hanno evidenziato la necessità di adottare ulteriori misure per tutelare il riposo dei cittadini e regolare il consumo di bevande alcoliche;
- il programma di "CISTERNA ESTATE 2025" con la sua varietà di eventi comporterà un significativo afflusso di pubblico. La gestione di tali iniziative, richiede interventi mirati a migliorare l'ordine e la sicurezza pubblica;
- Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico riferito alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche tramite la riqualificazione urbana e di prevenzione della microcriminalità, con particolare attenzione ad eventi di tipo rissoso e/o di turbativa;
- Le misure contenute nella presente ordinanza possono contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità dei partecipanti degli eventi, contrastando i possibili fenomeni di incuria e degrado, riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

**RITENUTO** essenziale prevenire le criticità legate all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica nelle aree degli eventi e nelle loro vicinanze;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente finalizzata a prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza urbana nonché a salvaguardare l'incolumità pubblica delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**RITENUTO** pertanto opportuno integrare con la presente ordinanza quanto stabilito con l'ordinanza nr. 166 del 25.07.2025 intendendo con la presente implicitamente abrogato quanto stabilito nella precedente;

**DATO ATTO** che in data 12.08.2025 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Latina ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale i provvedimenti adottati ai sensi della disposizione citata sono preventivamente comunicati al Prefetto *"anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa, qui integralmente richiamati ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, contenente disposizioni e norme per prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastando l'insorgenza di fenomeni criminali o di illegalità, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti:

1. Dalle ore 18.00 alle ore 03.00 dei giorni compresi tra il 14 agosto ed il 14 settembre 2025 nelle seguenti strade e piazze: Corso della Repubblica (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Dante Alighieri all'intersezione con Via Martiri delle Fosse Ardeatine), Via Martiri delle Fosse Ardeatine, Via 25 Aprile, Via Brigate Partigiane, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Salvo D'Acquisto, Largo Comparini, Piazza Martiri della Libertà Via Martiri Di Pratolungo, Via Fratelli Cervi, Via Eccidio di Marzabotto, Via Mascherpa, Piazza Caduti, Via Giovane Europa, Via Quattro Giornate di Napoli, Via Manzoni, Via Zanella, Via Coppetelli, Via Rossini, P.zza Cinque Giornate, Largo Silvio Pellico, Via Fratelli Bandiera, Via Gioberti, L.go Martiri di Belfiore, Via Quasimodo, Via Carducci, Piazza Caetani, Via Ugo Bassi, Via Cavour, Via Pozzo di Nerone, L.go Salvatori, P.zza SS. Pietro e Paolo, Viale America, Via Porta Agrippina, Piazza 19 Marzo, Piazza Saffi, Piazza Amedeo di Savoia, Via Cairoli, Via Bixio, Via Rosolino Pilo,

Via Lamarmora, Via Tito Speri, L.go Risorgimento, Via Trieste, Via Ganelli, L.go Giupponi, Via Giuseppe Garibaldi, Via Primo Maggio, Via Po, P.zza Michelangelo, Via Leonardo da Vinci:

- 1.1. è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio;
- 1.2. è fatto divieto di utilizzo e consumo di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio nonché abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande e/o di alimenti o altri oggetti che possano comunque creare pericolo ai cittadini.;
- 1.3. è consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi;
- 1.4. è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in deroga al punto 1, compresi gli alcoolici, ai soli avventori seduti ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti;
- 1.5. gli addetti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione;
- 1.6. gli addetti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno esporre nell'esercizio l'avviso delle sopraelencate disposizioni;
2. Dalle ore 16.00 del 15 agosto 2025 alle ore 02.00 del 16 agosto 2025 e dalle ore 16.00 del 16 agosto 2025 alle ore 02.00 del 17 agosto 2025 in Piazza 19 Marzo:
  - 2.1. è fatto divieto di introdurre alimenti e/o bevande in contenitori di vetro e lattine;
  - 2.2. è fatto divieto di depositare sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande bombole di gas e anche di stoccare le stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione;
3. Dal 14.08.2025 al 14.09.2025 dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nelle seguenti strade:
  - a) Viale Giovane Europa, Via Anita Garibaldi, Via Nigra, Largo Santorre di Santarosa, P.zza Caduti in Guerra, Via Tito Speri, Via Luciano Manara;
  - b) Viale America angolo Via Monti Lepini;
  - c) Via Ugo Bassi (parco Forth Smith);
  - d) Largo Silvio Pellico;
  - e) Via Cairoli;
  - f) Via Martiri delle Ardeatine, Via 25 Aprile, Via Mascherpa, P.zza Salvo d'Acquisto;
  - g) Via Eccidio di Marzabotto;
  - h) Via delle Provincie (area mercato ed aree di sosta).
- 3.1. È vietato, nelle ore serali e notturne, lo stazionamento o il raduno di persone e veicoli in spazi pubblici o aperti al pubblico, quando tale condotta arreca concreto intralcio alla circolazione, disturbo alla quiete pubblica o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza dei luoghi.

In particolare, è fatto divieto di:

- diffondere musica ad alto volume in assenza delle dovute autorizzazioni;

- porre in essere schiamazzi, grida o comportamenti che disturbino la quiete o ingenerino timore nei cittadini;
- stazionare con veicoli, anche a motore spento, utilizzando gli impianti audio degli stessi per la diffusione sonora, trasformandoli di fatto in punti di emissione non autorizzati, con pregiudizio per la quiete pubblica e la sicurezza urbana.

#### **AVVERTE**

1. che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. che all'atto della contestazione dell'inosservanza della presente ordinanza, il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente il comportamento illecito nonché, a rimuovere immediatamente gli eventuali contenitori, rifiuti e oggetti abbandonati. L'inottemperanza all'ordine, in tal senso legalmente rivolto dal personale di polizia, comporterà il deferimento del trasgressore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale.

#### **AVVISA**

Che le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 prevista dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'importo del pagamento in misura ridotta può essere innalzato dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto del comma 2 dell'art. 16 della Legge 689/81, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/81.

La Polizia Locale ed agli Agenti della forza pubblica di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione.

Restano ferme le sanzioni previste per le condotte che violino le norme di cui agli articoli 155 d.lgs. 285/92, 659 c.p., 688 c.p. o altre disposizioni vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - Comando Stazione Carabinieri;
  - Commissario di P.S.;
  - Prefettura di Latina;
  - Questura di Latina;
  - Tenenza della Guardia di Finanza.

#### **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso gerarchico al Prefetto di Latina.

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.*